

FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 20130926_i_ti_o_01 vom 26. September 2013

FINMA Versicherungsrecht, 2013-09-26, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/finma_versicherungsrecht_20130926_i_ti_o_01

FR: FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 20130926_i_ti_o_01 du 26 septembre 2013

IT: FINMA_VERSICHERUNGSRECHT 20130926_i_ti_o_01 del 26 settembre 2013

Erwägungen

E. 4

ottobre 2012 che la stessa è stata degente in ambito privato dal 5 ottobre al 30 novembre 2012 nel reparto di psichiatria della Clinica _____, bensì, come visto, per una sindrome ansioso depressiva con episodio attuale grave senza sintomi psicotici. È dunque esclusa l'applicazione dell'art. 4 cpv. 1 CGA. Per gli stessi motivi, il TCA neppure concorda dunque con la tesi dell'assicuratore malattia, secondo cui la non assunzione dei costi cagionati dal soggiorno per 57 giorni in reparto privato è data dall'applicazione dell'art. 4 cpv. 2 CGA, laddove sono esclusi dal contratto le malattie e gli infortuni dovuti al suicidio o al tentato suicidio. Va ribadito, infatti, che la degenza di quasi due mesi dell'attrice in una clinica specializzata era dovuta alla sindrome ansioso depressiva esistente da quasi un anno e non all'evento occorso il 4 ottobre 2012, che va quindi considerato come un episodio a sé stante.

In tali circostanze, si deve dunque concludere che il tentativo suicidale dell'attrice compiuto mediante l'assunzione eccessiva di farmaci non deve influire sull'obbligo dell'assicuratore malattia di assumersi i costi ospedalieri qui in discussione. In effetti, il ricovero in camera privata e tutte le prestazioni a cui l'assicurata avrebbe avuto diritto a dipendenza della copertura in essere delle spese di ospedalizzazione non sono stati cagionati da questi comportamenti, ma sono dipesi da una patologia psichica già esistente che è stata, essa stessa, appositamente curata durante la degenza di due mesi che si è resa necessaria stante le sue precarie condizioni psichiche. Quindi, alla Clinica _____ né è stato curato l'abuso di medicinali né il tentamen come tale. In altri termini, non va tutelata la tesi dell'assicuratore secondo cui lo stato alterato dell'attrice, quel giorno, ha concorso al ricovero in una struttura specializzata per quasi due mesi.

Le condizioni dell'art. 4 cpv. 1 CGA e dell'art. 4 cpv. 2 CGA non sono conseguentemente adempiute e, pertanto, l'assicuratore malattia deve rimborsare all'attrice il costo della degenza ospedaliera in camera privata dal

E. 5

ottobre al 30 novembre 2012 nel reparto psichiatrico della Clinica _____ di _____.

2.10. Da ultimo, il TCA rileva che l'osservazione dell'assicuratore convenuto, secondo cui esso non ha mai concesso all'attrice una garanzia incondizionata dei costi in reparto privato, è del tutto priva di valore ed ininfluyente. Quando il 5 ottobre 2012 (doc. A1) il citato nosocomio ha chiesto a CV 1 la garanzia per tali costi, quest'ultimo ha risposto il 12 ottobre seguente (doc. A2) indicando che nessuna

garanzia veniva concessa per gli avvenimenti ed i costi non assicurati ai sensi dell'art. 4 CGA. In un secondo tempo, il 31 ottobre 2012, una volta ricevuta la fattura dell'Ospedale di _____, l'assicuratore ha negato definitivamente l'assunzione dei costi nel reparto privato.

Anche la richiesta di prolungamento della garanzia di degenza è stata evasa negativamente il 2 novembre 2012 (doc. 10) per quanto concerne la camera privata e questo rifiuto è stato pure confermato il 12 novembre 2012 (doc. 14), con il beneficio, però, di prendere prima atto del rapporto di degenza dal 4 al 5 ottobre 2012. Non appena l'assicuratore ha preso atto del contenuto del citato rapporto, il 5 dicembre 2012 (doc. 21) ha definitivamente rifiutato la presa a carico dei costi cagionati dalla degenza in reparto privato, in quanto risultavano realizzate le condizioni di esclusione previste dall'art. 14 LCA e dall'art. 4 cpv. 2 CGA.

Tuttavia, viste le argomentazioni sopra esposte riguardo alla preesistente patologia psichica che ha comportato la necessità, per l'attrice, di essere ricoverata in una struttura specializzata indipendentemente dal gesto commesso il 4 ottobre 2012, l'obiezione sollevata dall'assicuratore malattia non porta a modificare le conclusioni tratte a favore dell'interessata.

2.11. Stante quanto precede, la richiesta dell'attrice di condannare CO 1 a pagare la somma di Fr. 15'195.- fatturata dalla Clinica _____ per la differenza tra la degenza in reparto comune ed in reparto privato deve essere integralmente accolta.

Malgrado sia vincente in causa, non essendo patrocinata l'attrice non ha diritto al riconoscimento di indennità per ripetibili.

Il valore di causa è rappresentato dalla somma risultante dalla pretesa dell'attrice di annullare i costi posti a suo carico a seguito del rifiuto dell'assicuratore di assumersi tale incombenza sorta a causa della sua degenza in reparto privato dal 5 ottobre al 30 novembre 2012 presso il predetto istituto di cura.

Infine, secondo l'art. 49 cpv. 2 LSA, i tribunali svizzeri devono trasmettere gratuitamente all'autorità di sorveglianza una copia di tutte le sentenze concernenti disposizioni del diritto in materia di contratto d'assicurazione; s'impone di notificare all'autorità di sorveglianza anche la presente sentenza in forma anonima.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.